



COMUNE DI INVERUNO

PROVINCIA DI MILANO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C.

N. 54 DEL 25/9/1996



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI

ART. 1

L'Amministrazione Comunale concede e stabilisce i criteri di utilizzo non continuativo dei campi sportivi comunali allo scopo di promuovere e favorire la pratica sportiva del maggior numero di cittadini.

L'uso continuativo dei campi sportivi alle società operanti nel territorio comunale, viene regolato da apposita convenzione.

ART. 2

I campi di calcio possono altresì essere accordati, in uso non continuativo, ad altri soggetti quali:

- a) singoli cittadini purché residente ad Inveruno o Associazioni iscritte al Registro comunale;
- b) società di calcio affiliate alle Federazioni nazionali;
- c) Enti di promozione sportiva aderenti al C.O.N.I.;
- d) Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio.

L'utilizzo dei campi sportivi ai soggetti di cui sopra, viene concesso compatibilmente con il programma in essere delle società di cui all'art. 2 e con il calendario delle attività/manifestazioni comunali.

ART. 3

L'utilizzo degli impianti e dei relativi servizi è concesso gratuitamente alle Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio ed alle Associazioni iscritte al Registro comunale.

Agli Enti, Società e singoli utenti è concesso l'utilizzo dei campi di calcio previo versamento di un corrispettivo diversificato in funzione della tipologia dell'utente.

ART. 4

Le tariffe saranno differenziate in funzione del periodo di utilizzo:

- * la tariffa serale sarà superiore a quella diurna a causa del costo dell'illuminazione;
- * le tariffe per il periodo invernale (ottobre/marzo) saranno superiori rispetto a quelle del periodo estivo (aprile/settembre) a causa del costo del riscaldamento.

La tariffa a carico dei residenti sarà inferiore a quella praticata ai non residenti.

ART. 5

L'entità delle tariffe di cui ai precedenti artt. 4 e 5, la loro diversificazione ed il loro eventuale periodico adeguamento, vengono stabiliti dalla Giunta Comunale.

ART. 6

Le richieste per l'utilizzo dei campi di calcio dovranno essere presentate almeno 15 giorni prima della data prescelta, presso gli uffici comunali, indirizzandole al Sindaco.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione compatibilmente con le esigenze derivanti dalle attività già in essere di cui all'art. 3 ed in relazione al buono stato dell'impianto.

ART. 7

Eventuali richieste avanzate contemporaneamente da Enti e Società appartenenti ad altri comuni, saranno di regola subordinate alle richieste fatte da Associazioni, gruppi sportivi o privati residenti ad Inveruno.

ART. 8

Gli utilizzatori sono tenuti a rispettare gli impianti e gli immobili concessi garantendone il corretto utilizzo.

ART. 9

Le richieste per l'utilizzo dei campi di calcio dovranno essere sottoscritte da un responsabile. Eventuali danni che verranno riscontrati alle strutture utilizzate, saranno addebitate al firmatario della richiesta.

ART. 10

Gli utenti dei campi di calcio sono tenuti a segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di situazioni che possono causare pericolo o qualsiasi altra irregolarità, nonché atti vandalici che si dovessero verificare.

ART. 11

L'Amministrazione Comunale si riserva di interdire l'uso dei campi di calcio a coloro che abbiano provocato danni o inconvenienti di qualsiasi genere o che non diano sufficiente affidamento in proposito.

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N° 54 IN DATA
25.09.1996

IL SINDACO
(rag. Luigi Garavagnoli)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Salvatore Spata)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Spata".

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL 07.10.1996 AL
22.10.1996



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Salvatore Spata)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Spata".

APPROVATO DAL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO COME DA
COMUNICAZIONE DEL 23.10.1996



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Salvatore Spata)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Spata".